

A cura di Giuseppe Avanzato

Il nuovo stralcio dei ruoli

Categoria: **Finanziaria**
Sottocategoria: **Covid - 19**

Sulla GU Serie Generale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il c.d. DL Sostegni ovvero il Decreto n. 41/2021. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tra le novità fiscali contenute nel medesimo rientra la misura che prevede lo stralcio dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per effetto della misura fiscale in parola queste somme non risulteranno più dovute da parte dei contribuenti con reddito imponibile fino a un massimo di 30.000 euro. Godranno dell'agevolazione, infatti, solo i contribuenti che per l'anno d'imposta 2019 hanno dichiarato un reddito imponibile di importo non superiore a quello sopra indicato.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Soggetti che possono beneficiare dello stralcio	2
Carichi oggetto dello stralcio	2
Attenzione ai carichi previdenziali.....	3
Carichi esclusi dallo stralcio	4
Modalità dello stralcio	4
Benefici del saldo e stralcio	4
Modalità attuative	5
La sorte delle somme già versate sui carichi annullati.....	5
Le sospensioni previste	5

Premessa

L'articolo 4 comma 4 del Decreto Sostegni prevede l'annullamento automatico dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**.

Rientreranno nell'agevolazione in esame solo i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a **5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.



NOTA BENE - L'importo di 5.000 € citato deve essere riferito ai **singoli carichi** affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.



OSSERVA - La misura in esame ricalca lo schema già adottato con il decreto legge n. 119/2018 per la cancellazione dei carichi fino a 1.000 euro, senza adempimenti da parte dei contribuenti. L'obiettivo perseguito dalla norma è di svuotare i magazzini dell'Agente della Riscossione, cancellando i carichi non più esigibili, relativi ad esempio a soggetti deceduti, falliti o nullatenenti.

Soggetti che possono beneficiare dello stralcio

Possono accedere alla misura in commento:

a Le **persone fisiche** che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

b i **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Ai fini dell'accesso all'istituto è quindi indispensabile che i contribuenti che intendono usufruire del beneficio abbiano dichiarato nell'anno d'imposta 2019 un reddito **non superiore a 30.000 €**.

Carichi oggetto dello stralcio

Formeranno oggetto della misura fiscale in commento i debiti delle persone fisiche e non, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2010 di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni**.



ATTENZIONE! - L'annullamento avverrà per **singola partita** e non per cartella esattoriale. Ciò significa che ai fini dell'annullamento dei carichi non rileva l'importo totale portato dalla cartella di pagamento notificata al contribuente ma rileva esclusivamente l'importo delle singole partite portate dalla medesima.

Ciò implica che all'interno della medesima cartella vi potranno essere partite rientranti nello stralcio (perché d'importo residuo inferiore alla soglia di 5.000€) e partite escluse (perché d'importo residuo superiore a tale soglia).



OSSERVA – L'importo da prendere in considerazione non è quello originariamente iscritto a ruolo ma quello **residuo risultante alla data del 23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del decreto Sostegni). Questo significa che un carico iscritto a ruolo inizialmente, ad esempio, per 6.000 euro rientrerà nello stralcio previsto dall'art.4 del DL Sostegni, se per effetto di pagamenti parziali intervenuti sino alla data del 22/03/2021, l'importo residuo del medesimo si è ridotto sino ad un ammontare massimo non superiore a 5.000 €.



ATTENZIONE! - Come puntualizzato dalla norma, il menzionato importo di 5.000 € deve essere computato includendo il **capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni**. Risultano invece irrilevanti ai fini della valutazione dell'importo in parola gli aggi di riscossione e gli interessi di mora. Per cui se l'ammontare del debito residuo supera la soglia prevista dalla legge solo in considerazione delle somme dovute all'agente della riscossione per gli aggi o gli interessi il carico rientrerà comunque nello stralcio.

Tale disposizione, al pari del precedente stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018), riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione **da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo**, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 9.

Rientrano altresì nello stralcio i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2010 ricompresi nelle **definizioni agevolate** relative ai debiti affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'articolo 16-bis del DL n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018).

Attenzione ai carichi previdenziali

Lo stralcio previsto dal DL Sostegni, come più sopra già specificato, al pari del precedente stralcio dei ruoli di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, per cui **rientrano nella misura in parola anche i contributi previdenziali**.



È necessario però prestare la dovuta attenzione a tale aspetto in quanto mediante lo stralcio dei carichi il debito contributivo si estingue con una cancellazione *ex lege* del ruolo, per cui viene meno il debito maturato ma l'importo dei contributi non versati non concorrerà alla determinazione del montante contributivo, ai fini pensionistici.

La norma infatti (come già accaduto nel precedente stralcio ex DL n.119/2018) non prevede che la parte di contributi non effettivamente versati venga comunque accreditata, per cui troverà applicazione la regola generale in base alla quale solo i contributi effettivamente versati contribuiscono ad incrementare il montante contributivo sul quale si calcola l'importo delle prestazioni pensionistiche spettanti.

Al fine di colmare il vuoto contributo generato dallo stralcio dei carichi l'unica soluzione è costituita dal ricorso alla c.d contribuzione volontaria che consente al contribuente di integrare con versamenti a proprio carico il cumulo contributivo per raggiungere i requisiti della misura pensionistica scelta.

Carichi esclusi dallo stralcio

In base alla *littera legis* di cui al comma 9 del mentovato art. 4 risultano esclusi dal nuovo stralcio:

- ➔ i debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
- ➔ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- ➔ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del DL n. 119/2018), nonché alle risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Modalità dello stralcio

Lo stralcio dei ruoli avverrà con un **meccanismo automatico** che non comporta quindi adempimenti da parte del contribuente.

Benefici del saldo e stralcio

I carichi rientranti nel perimetro disegnato dall'art. 4 posseduti dai soggetti che rispettino il limite reddituale sancito dalla norma saranno automaticamente annullati.

Benefici del nuovo stralcio



Esonero dal versamento dell'intero carico comprensivo di:

- **capitale;**
- **Interessi per ritardata iscrizione a ruolo**
- **Sanzioni.**

Modalità attuative

Il comma 5 dell'art. 4 rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto sostegni, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti oggetto della misura in commento.

La sorte delle somme già versate sui carichi annullati

L'art. 4 precisa che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Le sospensioni previste

Il comma 6 dell'art. 4 più volte citato dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data stabilita dal suddetto DM sono sospesi:

- ➔ **la riscossione** di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- ➔ **i termini di prescrizione** dei medesimi debiti.

Alla data di entrata in vigore del decreto saranno dunque sospesi:

- a** La riscossione dei ruoli di futuro annullamento ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DL Sostegni;
- b** I termini di prescrizione dei ruoli di futuro annullamento ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DL Sostegni;